

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02475/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2475 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

MARILENA MARMIERE, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Raffa,
con domicilio eletto la Segreteria di questo T.A.R.;

contro

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Medici, n. 15;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

ARIANNA BEGHETTO e IPPAZIO FABRIZIO CARBONE, non costituiti in
giudizio;

quanto al ricorso introduttivo

per l'annullamento

del bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario-Anno accademico 2016/2017 emanato in data 21 luglio 2016 a firma del Consigliere delegato dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano nella parte in cui, tra i requisiti di merito, prevede che il numero dei crediti formativi per accedere alle graduatorie sia calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, anziché a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi;

di ogni altro atto connesso ancorché incognito alla ricorrente;

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena al calcolo del numero di crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie del concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi;

quanto ai motivi aggiunti

per l'annullamento

del provvedimento, adottato in data 5 dicembre 2016, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017, nelle parti "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea", in cui l'Università resistente non ha provveduto ad inserire la ricorrente Marmiere Marilena, che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 21/9/2016;

della nota dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 30 novembre 2016 con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 31 ottobre 2016 e comunicava che "non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di

concorso":

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena ad essere inclusa nella graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2016/2017, di cui al concorso bandito con provvedimento dd. 21 luglio 2016 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di cui l'atto sopra impugnato costituisce provvedimento finale e definitivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università Vita-Salute San Raffaele;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con i motivi aggiunti, viene impugnato il provvedimento, adottato in data 5 dicembre 2016, con il quale il Direttore Amministrativo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha approvato in via definitiva le graduatorie dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2016/2017 (l'impugnazione si riferisce in particolare alla graduatoria "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea");

Rilevato che i motivi aggiunti sono stati notificati ad uno solo (sig. Beghetto Arianna) dei numerosi soggetti inseriti nella suddetta graduatoria;

Ritenuto pertanto che la ricorrente debba procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 27, secondo comma, e 41 cod. proc. amm., nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria;

Ritenuto che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro quindici giorni dal

momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;
Ritenuto che, considerato l'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, si debba autorizzare fin d'ora la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

Ritenuto, peraltro, di dover seguire quella giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evinca la possibilità di "disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica" (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396).

Ritenuto conseguentemente che la notificazione per pubblici proclami potrà avvenire mediante la sola pubblicazione sul sito web dell'Università resistente, posto che tale modalità appare soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora la ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Università di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome della ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti utilmente

collocati nella graduatoria di merito “Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea” del concorso indetto in data 21 luglio 2016 finalizzato all’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2016/2017;

e.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

f.- il testo integrale del ricorso;

g. - l’indicazione della data dell’udienza fissata con la presente ordinanza per la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, la ricorrente dovrà comunicare all’Università resistente la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all’avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

L’università è tenuta a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l’espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell’avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza – dovrà avvenire in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L’avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall’Università in favore della ricorrente, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dalla ricorrente entro quindici giorni dalla data di inizio delle stesse;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, e dell'articolo 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità ivi specificate.

Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza pubblica del 10 marzo 2020.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO